



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Mod_fdlgc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: *AREA ENTRATE*

SERVIZIO: *GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI*

ASSESSORATO: *AL BILANCIO*

SG: 189 del 31/05/2023

DGC: 200 del 30/05/2023

Cod. allegati: L1087_002

Proposta di deliberazione prot. n° 8

del 30/05/2023

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 186

OGGETTO: Approvazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 44 del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, delle tariffe per l'anno 2023 per la determinazione del canone unico patrimoniale per esposizione pubblicitaria.

Differimento, per l'anno 2023, delle scadenze di pagamento del canone unico patrimoniale per esposizione pubblicitaria, nonché del canone mercatale di cui ai commi da 837 a 845 dell'articolo 1 della L. 160/2019

Il giorno 08/06/2023, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Nove Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P A

ASSESSORI(*):

Laura LIETO
(Vicesindaco)

P A

Pier Paolo BARETTA

Antonio DE IESU

Teresa ARMATO

Edoardo COSENZA

Vincenzo SANTAGADA

P A

Maura STRIANO

Emanuela FERRANTE

Luca FELLA TRAPANESE

Chiara MARCIANI

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Vicesindaco Laura Lieto*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta,

Premesso:

- che la Legge n. 160/2019 e ss. mm. ii., in particolare nei commi da 816 a 836, ha istituito a decorrere dall'anno 2021 il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" in sostituzione, tra gli altri, del previgente canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche e del tributo in materia di affissioni pubblicitarie, demandandone agli enti locali la relativa disciplina;
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 8/2021 del 28.07.2021, il Comune di Napoli ha approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito, per semplicità, "Regolamento CUP"), nonché il Regolamento per la disciplina del canone mercati di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito, per semplicità, "Regolamento canone mercati");
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2022, sono state apportate modifiche ed integrazioni ai Regolamenti sopra richiamati;

Richiamati:

- la parte della premessa della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2021 riferita al canone dovuto per le esposizioni pubblicitarie, nella parte in cui, al fine di "garantire l'invarianza di gettito prevista dall'articolo 1, comma 817, della L. 27 dicembre 2019, n. 160", sono esplicitati i criteri applicativi come segue: "(...) attesa la necessità di fare riferimento esclusivamente alla superficie pubblicitaria, è stato operato un ribaltamento delle modalità di calcolo in vigore fino al 2020, che prevedevano l'applicazione di maggiorazioni rispetto alla tariffa base. Il canone scaturisce dall'applicazione alla tariffa standard, che è assunta pari alla tariffa di livello più elevato in vigore nel territorio del Comune di Napoli fino al 31/12/2020, di una serie di coefficienti di riduzione, in funzione della dimensione e delle caratteristiche dell'impianto utilizzato, della zona del PGI cui l'impianto è ubicato, nonché della vocazione commerciale dell'area nella quale l'impianto è situato";
- l'articolo 22 del Regolamento CUP, il quale prevede (punto 1) che "La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni previste nel presente Regolamento, nel vigente Piano Generale degli Impianti e nel rispetto delle disposizioni del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione";
- l'articolo 44 del Regolamento CUP, il quale recita testualmente:

"1. Le tariffe del canone per l'esposizione pubblicitaria sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale ed hanno come base di partenza le tariffe standard annua e giornaliera di cui alla Legge n. 160/2019.

2. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma che precede, la Giunta comunale dovrà tener conto dei seguenti criteri, finalizzati ad assicurare un gettito almeno pari a quello derivante dall'applicazione del preesistente regime tributario:

2.1. suddivisione del territorio comunale nelle zone identificate all'art. 2 del Titolo II del vigente Piano Generale degli Impianti;

2.2. previsione di una riduzione della tariffa in corrispondenza di strade e spazi espositivi pubblici e privati di minore rilevanza commerciale che non rientrano nell'elenco di cui all'Allegato G al presente regolamento;

2.3. previsione di progressive riduzioni della tariffa per esposizioni pubblicitarie di dimensioni inferiori a 8,51 mq.

2.4. previsione di riduzioni della tariffa per:

2.4.1. esposizioni pubblicitarie non luminose;

2.4.2. insegne di esercizio;

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cingue



2.4.3. pubblicità su veicoli, sia per conto proprio che per conto terzi.

2-bis. Per ciò che attiene alle pubbliche affissioni, la tariffa di riferimento è uguale alla tariffa standard per la pubblicità temporanea. La Giunta Comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà prevedere l'applicazione di coefficienti di riduzione inversamente proporzionali ai formati degli impianti affissionali, nell'ottica di incentivare l'utilizzo degli impianti con minore impatto visivo e ambientale.

3. In caso di mancato aggiornamento nei termini di legge delle tariffe di cui ai commi che precedono, continuano ad applicarsi quelle in vigore.”;

Dato atto:

- che, per gli anni 2021 e 2022, hanno trovato applicazione le tariffe riportate nelle tabelle di cui all'articolo 56 del Regolamento CUP, determinate in attuazione di quanto stabilito dal già citato articolo 1, comma 817, della L. 160/2019;
- che con Sentenza n. 1183/2023 emessa dal TAR Campania - Sezione I, in parziale accoglimento del ricorso R.G. n. 2091/2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Clear Channel Italia Spa, Clear Channel Italy Outdoor S.r.l., Clear Channel Affitalia S.r.l., Ipas Spa, Sipea S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ha disposto (punto 8) l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale del 27/02/2019, n. 58, che stabiliva l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, del 50% delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e di quella del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- che con la medesima Sentenza, il Giudice Amministrativo ha disposto (punto 9) che l'annullamento “si ripercuote, dunque, anche sui D.C.C. n. 8/2021 e D.C.C. n. 16/22, nella parte in cui hanno confermato in via transitoria per l'anno 2021 e per l'anno 2022, a titolo di canone unico per la pubblicità permanente, le stesse tariffe del regime tributario previgente, che, come visto al punto 8 della presente sentenza, sono illegittime, perché si fondano sull'erroneo presupposto della mancata abolizione dell'imposta comunale sulla pubblicità”;
- che il Servizio Autonomo Avvocatura, con nota PG/2023/245410 del 21/03/2023, si è espresso nel senso di interporre appello avverso detta pronuncia;
- che, in ogni caso, stante l'esecutività di quanto disposto dal TAR Campania, occorra individuare per il 2023 la tariffa da applicare per la determinazione del canone per esposizione pubblicitaria;

Considerato, a tal fine, quanto segue:

- a decorrere dal 2021, le norme concernenti l'Imposta Comunale di Pubblicità e il Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari sono state abrogate e sostituite integralmente dalla disciplina di cui ai commi da 816 a 836 dell'art. 1 della L. 160/2019, che ha previsto in loro sostituzione il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come istituito e disciplinato con i regolamenti attuativi approvati da ciascun ente;
- la legge istitutiva del canone unico patrimoniale prevede che, per i comuni con oltre 500.000 abitanti (tra cui rientra il Comune di Napoli), il canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari sia “determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”, stabilendo altresì una “tariffa standard” pari ad € 70,00 per mq. di superficie, che può essere incrementata dal singolo ente;
- la medesima legge istitutiva del canone unico patrimoniale prevede, per i comuni con oltre 500.000 abitanti (tra cui rientra il comune di Napoli), una “tariffa standard” pari ad € 2 al giorno per il canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare (pubblicità temporanea);
- il regolamento comunale che disciplina l'applicazione dell'entrata in questione prevede (cfr. art. 44, in precedenza riportato) che nella determinazione delle relative tariffe la Giunta comunale debba tenere conto, altresì, di una serie di criteri “finalizzati ad assicurare un gettito almeno pari a quello derivante dall'applicazione del preesistente regime tributario”;
- il TAR Campania non si è pronunciato rispetto all'applicazione dei criteri previsti dal Regolamento CUP per la determinazione del canone, ma solo rispetto alla (presunta) inapplicabilità della disposizione di cui all'articolo 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 al regime tariffario preesistente all'entrata in vigore del nuovo canone unico patrimoniale;
- lo stesso TAR ha chiarito alcuni principi fondamentali che, sebbene illustrati con specifico riferimento alle tariffe per la pubblicità temporanea, hanno una portata di carattere generale e sono

quindi estendibili anche alla pubblicità permanente, di cui occorre tenere conto ai fini della determinazione delle tariffe; nello specifico, il Giudice Amministrativo ha osservato (punto 10 della Sentenza) quanto segue:

“L’art. 1, comma 817 della l. n. 160/2019 dispone che “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”. Il comune, proprio in applicazione di tale norma, ha quindi, previsto un canone diverso da quello precedentemente in vigore, avvalendosi, peraltro, del comma 827 dell’art. 1, che prevede, in modifica delle tariffe precedenti, la c.d. tariffa standard. Il Comune ha, quindi, esercitato un potere espressione di un’ampia discrezionalità che è, peraltro, direttamente legittimato dalla legge. (...)”;

Considerato, altresì, che:

- con la deliberazione n. 232 del 24/06/2022, l’Amministrazione ha approvato i seguenti indirizzi per la redazione del nuovo Piano generale degli Impianti Pubblicitari:
 - riduzione degli spazi pubblicitari, ai fini della maggiore fruibilità del suolo pubblico;
 - definizione delle zone di ambito pubblicitario, d’intesa con la competente Soprintendenza, con indicazione dei mezzi pubblicitari ammessi in ciascuna zona, con riguardo a tipologia, colori, materiale e dimensioni, sia per il suolo pubblico sia per il suolo privato, nonché per insegne e preinsegne, ai fini della valorizzazione e della tutela dei valori storico-culturali e paesaggistici del territorio;
 - applicazione dell’istituto giuridico della concessione e individuazione dei soggetti concessionari dei contingenti di superficie mediante procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire la massima concorrenza;
- pertanto, il quadro attuale di riferimento complessivo del settore della pubblicità è in evoluzione, attesa l’attività in corso di revisione degli standard posti a presidio del perseguimento dell’interesse pubblico nel settore dell’esposizione pubblicitaria nel territorio comunale, tra cui rientra anche la previsione di procedure concorrenziali tramite le quali gli operatori del settore potranno continuare ad esercitare l’attività, garantendo un ulteriore gettito derivante dal corrispettivo delle concessioni;
- il Comune di Napoli permane nella condizione di ente soggetto a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la cui conclusione, alla luce della nuova riformulazione del piano di riequilibrio originario approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29/11/2018, è attualmente prevista nel 2032;
- come si evince anche dalla stessa pronuncia del TAR, la previsione dell’articolo 1 comma 817 della L. 160/2019, cui è stata data attuazione, nell’ambito del Comune di Napoli, con l’articolo 44 comma 2 del vigente Regolamento CUP, va intesa nel senso che non vi sono limiti di incremento del gettito a seguito di manovre sulle tariffe, sussistendo solo un limite inferiore al di sotto del quale non è possibile attestarsi, corrispondente al gettito “derivante dall’applicazione del preesistente regime tributario”;
- è necessario procedere all’applicazione di quanto stabilito all’articolo 44 del Regolamento CUP, che prevede l’individuazione di una tariffa massima e riduzioni in forza di una serie di criteri ivi riportati, che sia il più possibile chiara e semplice;
- in tal senso, i criteri di cui all’articolo 44 del regolamento CUP fanno riferimento alle seguenti fattispecie:
 - punto 2.1. (“suddivisione del territorio comunale nelle zone identificate all’art. 2 del Titolo II del vigente Piano Generale degli Impianti”): pregio della zona, secondo il vigente Piano Generale degli Impianti, considerando di impatto più elevato gli impianti collocati nella Zona Rossa ed applicando riduzioni via via crescenti in funzione della classificazione vigente;
 - punto 2.2. (“previsione di una riduzione della tariffa in corrispondenza di strade e spazi espositivi pubblici e privati di minore rilevanza commerciale che non rientrano nell’elenco di cui all’Allegato G al presente regolamento”): si tratta di tenere conto della minore attrattività degli impianti che sono situati in strade non classificate ad elevata valenza commerciale, ossia diverse da quelle di cui all’Allegato G del Regolamento CUP;
 - punto 2.3. (“progressive riduzioni della tariffa per esposizioni pubblicitarie di

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cingole

A

dimensioni inferiori a 8,51 mq”): estensione della superficie dell’impianto pubblicitario, considerando di impatto più elevato gli impianti di superficie maggiore;

- o punto 2.4. (“riduzioni della tariffa per: 2.4.1. esposizioni pubblicitarie non luminose; 2.4.2. insegne di esercizio; 2.4.3. pubblicità su veicoli, sia per conto proprio che per conto terzi”): maggiore impatto della luminosità (diretta o indiretta) dell’impianto, nonché particolari fattispecie di esposizione pubblicitaria (le insegne di esercizio hanno una valenza commerciale ridotta, mentre la pubblicità sui veicoli, in quanto effettuata su mezzi prevalentemente in movimento, ha un impatto ridotto rispetto alla percezione da parte dei consumatori);
- per ciò che attiene al criterio di cui all’articolo 44, punto 2.1., sono individuati i coefficienti di cui alla tabella seguente:

zona	coefficiente
rossa	1
verde	0,90
azzurra	0,85
gialla	0,80

- per ciò che attiene al criterio di cui all’articolo 44, punto 2.2., sono individuati i coefficienti di cui alla tabella seguente:

strada inclusa nell'elenco di cui all'Allegato G del Regolamento CUP	1,00
strada NON inclusa nell'elenco di cui all'Allegato G del Regolamento CUP	0,90

- per ciò che attiene al criterio di cui all’articolo 44, punto 2.3., sono individuati i coefficienti di cui alla tabella seguente:

superficie	coefficiente
da 8,51 mq	1
da 5,51 a 8,50 mq	0,90
fino a 5,50 mq	0,75

- per ciò che attiene al criterio di cui all’articolo 44, punto 2.4., sono individuati i coefficienti di cui alla tabella seguente:

voce	coefficiente
pubblicità luminosa (diretta o indiretta)	1,00
pubblicità non luminosa	0,75
insegne di esercizio	0,70
pubblicità all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato (da calcolare applicando a Tmax solo il presente coefficiente e quello di cui all'articolo 44 punto 2.3.)	0,35

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



- con specifico riferimento alla individuazione della tariffa massima alla quale applicare i coefficienti di riduzione, la stessa debba essere fissata in € 145,00/mq annui per le esposizioni pubblicitarie permanenti e in € 2,00/mq al giorno per le esposizioni pubblicitarie temporanee, in quanto tali valori monetari consentono di garantire un gettito in linea con le previsioni di bilancio;
- occorra prevedere che i coefficienti di riduzione sopra richiamati siano applicati indistintamente agli impianti su suolo pubblico e su suolo privato, non rinvenendosi nella disciplina di cui alla L. 160/2019, né dalla lettura dei criteri fissati dall'articolo 44 del Regolamento CUP, una esplicita possibilità di procedere a differenziazioni in funzione della proprietà del cespite sul quale ciascun impianto oggetto di tassazione insiste;
- la tariffa applicabile (T) per ciascun impianto si ottiene pertanto attraverso la seguente formula: $T = T_{max} * a * b * c * d$, dove:
 - T_{max} è la tariffa massima di cui al punto che precede;
 - a è il valore del coefficiente di cui all'articolo 44 punto 2.1.;
 - b è il valore del coefficiente di cui all'articolo 44 punto 2.2.;
 - c è il valore del coefficiente di cui all'articolo 44 punto 2.3.;
 - d è il valore del coefficiente di cui all'articolo 44 punto 2.4.;
- le tariffe, così come risultanti dall'applicazione della formula precedentemente riportata, debbano applicarsi indistintamente agli impianti su suolo pubblico e su suolo privato, per le ragioni più sopra richiamate;

Ritenuto, pertanto:

- che occorra procedere all'approvazione della tariffa massima per il canone unico per le esposizioni pubblicitarie per il 2023, nonché all'approvazione dei coefficienti di riduzione da applicare alla stessa tariffa, così come sopra richiamati e individuati;
- che, in considerazione della necessità di procedere alle necessarie modifiche al sistema informatizzato di gestione del canone di che trattasi ed al conseguente invio degli avvisi di pagamento per l'anno in corso, sia opportuno prevedere la fissazione delle seguenti scadenze per il pagamento di quanto dovuto da parte dei contribuenti per esposizioni pubblicitarie permanenti:
 - 1.a rata (o rata unica per importi fino a € 350,00): 31 luglio 2023
 - 2.a rata: 30 settembre 2023
 - 3.a rata: 30 novembre 2023

Ritenuto inoltre:

- che, essendo in corso l'iter per la modifica del Regolamento canone mercati, avviato con l'approvazione della deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio Comunale n. 168 del 17/05/2023, sia opportuno prevedere per le medesime ragioni le stesse scadenze sopra riportate anche per il pagamento del canone in questione;
- che, trattando il presente provvedimento adempimenti funzionali all'attivazione di procedimenti di entrata da parte del Comune di Napoli, richiamato l'art. 53 comma 16 della legge 388/2000, occorra assicurarne l'efficacia entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, attualmente fissato al 31/05/2023, per cui deve esserne dichiarata l'immediata eseguibilità;

Richiamati gli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48 comma 3 del TUEL, nonché l'articolo 44 comma 1 del Regolamento CUP, che radicano la competenza della Giunta Comunale per l'adozione del presente provvedimento;

Attestato:

- che il presente atto è predisposto nel rispetto della regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e degli artt. 13 e 17 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28/02/2013;
- che non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241 del 07/08/1990, degli artt. 7-9 del Codice di comportamento dell'Ente e degli artt. 6-7 del Dpr n.62/2013;

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 94 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. L1087_2023_002:

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica C/que




- Planimetria riportante la zonizzazione del vigente PGI;
- Elenco strade con zonizzazione del vigente PGI;
- Allegato G del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30 maggio 2022";

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Gestione Canoni e altri tributi

Sergio Auffino



Con voti UNANIMI,

DELIBERA

1. per l'anno 2023, sono individuate le seguenti tariffe massime per il calcolo di quanto dovuto dai contribuenti per canone patrimoniale per esposizioni pubblicitarie:
 - a. € 145,00/mq/anno per esposizioni pubblicitarie permanenti;
 - b. € 2,00/mq/giorno per esposizioni pubblicitarie temporanee;
2. ai fini della determinazione del canone dovuto per ciascun impianto, sono applicati i seguenti coefficienti di riduzione in applicazione dei criteri di cui all'articolo 44 del Regolamento CUP:
 - a. criterio di cui all'articolo 44, punto 2.1. ("suddivisione del territorio comunale nelle zone identificate all'art. 2 del Titolo II del vigente Piano Generale degli Impianti");

zona	coefficiente
rossa	1
verde	0,90
azzurra	0,85
gialla	0,80


- b. criterio di cui all'articolo 44, punto 2.2. ("previsione di una riduzione della tariffa in corrispondenza di strade e spazi espositivi pubblici e privati di minore rilevanza commerciale che non rientrano nell'elenco di cui all'Allegato G al presente regolamento");

strada inclusa nell'elenco di cui all'Allegato G del Regolamento CUP	1,00
strada NON inclusa nell'elenco di cui all'Allegato G del Regolamento CUP	0,90

- c. criterio di cui all'articolo 44, punto 2.3. ("progressive riduzioni della tariffa per esposizioni pubblicitarie di dimensioni inferiori a 8,51 mq");

superficie	coefficiente
da 8,51 mq	1
da 5,51 a 8,50 mq	0,90
fino a 5,50 mq	0,75

- d. per ciò che attiene al criterio di cui all'articolo 44, punto 2.4. ("riduzioni della tariffa




per: 2.4.1. esposizioni pubblicitarie non luminose; 2.4.2. insegne di esercizio; 2.4.3. pubblicità su veicoli, sia per conto proprio che per conto terzi”):

voce	coefficiente
pubblicità luminosa (diretta o indiretta)	1,00
pubblicità non luminosa	0,75
insegne di esercizio	0,70
pubblicità all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato (da calcolare applicando a Tmax solo il presente coefficiente e quello di cui all'articolo 44 punto 2.3.)	0,35

3. stabilire che la tariffa applicabile (T) per ciascun impianto si ottiene attraverso la seguente formula: $T = T_{max} * a * b * c * d$, dove:

- Tmax è la tariffa massima di cui al punto 1 del deliberato;
- a è il valore del coefficiente di cui al punto 2.a. del deliberato;
- b è il valore del coefficiente di cui al punto 2.b. del deliberato;
- c è il valore del coefficiente di cui al punto 2.c. del deliberato;
- d è il valore del coefficiente di cui al punto 2.d. del deliberato;

A

4. differire le scadenze per il pagamento da parte dei contribuenti di quanto dovuto per canone unico patrimoniale per esposizioni pubblicitarie permanenti, secondo il seguente calendario:

- 1.a rata (o rata unica per importi fino a € 350,00): 31 luglio 2023
- 2.a rata: 30 settembre 2023
- 3.a rata: 30 novembre 2023

5. stabilire che le medesime scadenze di cui al punto 4 saranno osservate da parte dei contribuenti per il pagamento del canone previsto dal Regolamento canone mercati, stante l'iter in corso di modifica del Regolamento medesimo.

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

L'Assessore al Bilancio
Pier Paolo Baretta

Il Dirigente del Servizio
Gestione Canoni e Altri Tributi
Sergio Aurino

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

Visto: Il Dirigente dell'Area Entrate
Paola Sabadin




PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 8 DEL 30.05.2023, AVENTE AD OGGETTO:
 Approvazione delle tariffe applicabili per l'anno 2023 e dei correlati coefficienti di riduzione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 44 del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini della determinazione del canone unico patrimoniale per esposizione pubblicitaria.
 Differimento, per l'anno 2023, delle scadenze di pagamento del canone unico patrimoniale per esposizione pubblicitaria, nonché del canone mercatale di cui ai commi da 837 a 845 dell'articolo 1 della L. 160/2019

Il Dirigente del Servizio Gestione Canoni e Altri Tributi esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Con il presente atto, si individuano tariffa massima e relative regole applicative in funzione dei criteri fissati dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale. Dalle verifiche effettuate prendendo a riferimento la lista di carico ordinaria relativa al 2022, a fronte di una riduzione del 18,43% della tariffa massima prevista, che passa da € 177,76 a € 145,00, è rispettato il principio di invarianza del gettito, in conseguenza dell'operatività dei seguenti fattori: da un lato, la riduzione della tariffa rispetto a quella applicata fino al 2022 e dichiarata illegittima dal TAR Campania; dall'altro, l'unificazione del regime tariffario per esposizioni pubblicitarie su suolo pubblico e su suolo privato. Nel complesso, rispetto al 2022 si ottiene una riduzione del carico complessivo del 14,55% per gli impianti su suolo pubblico, compensato dall'aumento del carico del 12,55% per gli impianti su suolo privato, che, in quanto più numerosi, compensano la perdita di gettito dei primi.


Addi,

IL DIRIGENTE



Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 30/05/2023 e protocollata con il n. acc. 2023/200 ;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....



Addi, 31/3/2023

IL RAGIONIERE GENERALE




*Dipartimento Ragioneria Generale
Servizio Gestione Bilancio*

**Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000.
Proposta di deliberazione prot. n. 8 del 30.05.2023 DGC 2023/200 del 30.05.2023 Servizio
Gestione Canoni e altri tributi .**

Il provvedimento in esame propone l'approvazione per l'anno 2023 delle tariffe e dei correlati coefficienti di riduzione del canone unico patrimoniale per esposizione pubblicitaria, sulla base di quanto disposto dall'art. 44 del vigente Regolamento per la disciplina del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 836 della legge 27.12.2019 n. 160. Si propone, inoltre, il differimento delle scadenze delle rate del canone unico patrimoniale per esposizione pubblicitaria nonché del canone mercatale .

Vista l'istruttoria tecnica compiuta nel merito dal dirigente proponente che riporta l'iter procedurale che ha condotto alla determinazione della tariffa massima 2023 che passa da €177,76 a €145,00, rappresentando che viene rispettato il principio di invarianza di gettito stabilito dall'art. 44 del Regolamento . Tale invarianza, " è conseguenza dell'operatività dei seguenti fattori: da un lato, la riduzione della tariffa rispetto a quella applicata fino al 2022 e dichiarata illegittima dal TAR Campania, dall'altro l'unificazione del regime tariffario per esposizioni pubblicitarie su suolo pubblico e su suolo privato" .

Pertanto, dall'istruttoria tecnica condotta, per effetto dell'unificazione del regime tariffario, rispetto al 2022, il minor gettito per gli impianti su suolo pubblico viene compensato dall'aumento del carico del gettito degli impianti su suolo privato, in quanto più numerosi .

Visto che al termine dell'istruttoria tecnica il dirigente si esprime nel competente parere di regolarità nei termini di " favorevole"

Tanto premesso, si esprime parere di regolarità contabile favorevole, raccomandando un continuo monitoraggio del gettito derivante al fine di assicurare le relative entrate stanziare nel Bilancio di Previsione 2023/2025.

Napoli, 31.05.2023

Il Ragioniere Generale
dott. ssa Claudia Gargiulo
Claudia Gargiulo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT.8 DEL 30.5.2023
SERVIZIO GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI
Pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta comunale in data 31.5.2023 – SG 189

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame si stabiliscono le tariffe massime del canone patrimoniale dovuto per le esposizioni pubblicitarie nonchè i coefficienti di riduzione da applicare alle stesse secondo i criteri indicati nell'art. 44, comma 2, del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Si intende, inoltre, differire le scadenze di pagamento del canone per le esposizioni pubblicitarie, estendendo le medesime scadenze anche al pagamento del canone mercatale.

La proposta di deliberazione è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Nel parere di regolarità tecnica, il dirigente attesta il rispetto del principio dell'invarianza del gettito nonostante la *“riduzione del 18,43% della tariffa massima prevista, che passa da € 177,76 a € 145,00”*: Viene dichiarato, infatti, che tale invarianza è *“conseguenza dell’operatività dei seguenti fattori: da un lato, la riduzione della tariffa rispetto a quella applicata fino al 2022 e dichiarata illegittima dal TAR Campania; dall’altro, l’unificazione del regime tariffario per esposizioni pubblicitarie su suolo pubblico e su suolo privato. Nel complesso, rispetto al 2022 si ottiene una riduzione del carico complessivo del 14,55% per gli impianti su suolo pubblico, compensato dall’aumento del carico del 12,55% per gli impianti su suolo privato, che, in quanto più numerosi, compensano la perdita di gettito dei primi.”*

Il Ragioniere Generale ha raccomandato, nel proprio parere, *“un continuo monitoraggio del gettito [...] al fine di assicurare le relative entrate stanziare nel Bilancio di Previsione 2023/2025”*.

L'approvazione delle tariffe attua la previsione di cui all'art. 44 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, secondo cui *“1. Le tariffe del canone per l’esposizione pubblicitaria sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale ed hanno come base di partenza le tariffe standard annua e giornaliera di cui alla Legge n. 160/2019. 2. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma che precede, relativamente alla pubblicità permanente, la Giunta comunale dovrà tener conto dei criteri”* ivi previsti, riferiti alla suddivisione del territorio in zone contenuta nel Piano Generale degli impianti, alla rilevanza commerciale delle strade, alla dimensione delle esposizioni pubblicitarie, alla non luminosità delle stesse ed alla loro funzione di insegna di esercizio.


Il differimento del termine delle scadenze del pagamento del canone mercatale viene proposto *“stante l’iter in corso di modifica del Regolamento medesimo”*; in proposito, si rappresenta che le *“Modifiche e integrazioni al Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”* sono state approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 30.5.2023.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m. (CAD) e in un documento cartaceo e la firma autografa.

Firma digitale
digitalmente
da MONICA
CINQUE
C: IT

Visto:
Il Sindaco



Deliberazione di G. C. n. 186..... del 08/06/2023. composta da n. 12..... pagine progressivamente numerate,

nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 12.6.23 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

.....

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

- con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal al

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

.....